



REGOLAMENTO RELATIVO ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE PERSEGUONO RILEVANTI FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO

**(ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali)**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 18/06/2013

SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto e finalità
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3 . Modalità di trattamento e requisiti dei dati
- Art. 4. Affidamento a terzi di attività o di servizi che implicino il trattamento di dati personali
- Art. 5. Misure di sicurezza
- Art. 6. Individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili
- Art. 7. Pertinenza, completezza, indispensabilità dei dati trattati
- Art. 8. Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento:

- disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dalla Provincia di Cuneo (di seguito denominata "Provincia");
- individua le misure organizzative e di sicurezza generali per garantire il corretto trattamento cartaceo ed informatizzato dei dati detenuti dall'Ente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- in attuazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
- le funzioni svolte per mezzo di accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
- i compiti e le attività svolte in relazione ai programmi esplicitati nella Relazione Previsionale e Programmatica ed i relativi obiettivi recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione;
- i compiti e le attività che risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni indicate nei punti precedenti.

3. Le previsioni legislative del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), di seguito denominato "*Codice*", e del presente Regolamento si applicano a tutte le attività di trattamento dei dati svolte, per i procedimenti di competenza, da ciascun ufficio dell'Ente.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e garantire l'imparzialità dell'attività amministrativa, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge e regolamentari concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per le definizioni di: banca dati, trattamento, dato personale, dati sensibili, dati giudiziari, titolare, responsabile, incaricato, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco e Garante, nonché per i contenuti delle attività di trattamento, ivi compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia¹.

Art. 3

Modalità di trattamento e requisiti dei dati

1. Le banche dati gestite dalla Provincia sono individuate nel *Documento Programmatico sulla Sicurezza* dell'Ente od in analogo documento, approvato con atto della Giunta Provinciale e periodicamente aggiornato, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

2. I dati in possesso della Provincia sono trattati in modo informatizzato e/o non informatizzato o automatizzato.

3. Al fine di tutelare la riservatezza delle persone, nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione obbligatoria di atti, nonché in sede di protocollo, archiviazione e raccolta ufficiale dei medesimi, sono adottate tutte le misure necessarie a garanzia della sicurezza dei dati personali.

4. Il Titolare assicura adeguate garanzie in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dal personale incaricato e/o da altri soggetti che operino per la Provincia, in attuazione di quanto previsto dal *Codice* e dal *Disciplinare Tecnico* allegato allo stesso.

5. E' vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati².

6. Non si considera comunicazione di dati la trasmissione e l'accesso ai dati da parte del personale incaricato delle varie articolazioni organizzative della Provincia qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni d'ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun soggetto.

1 V. artt. 4, 20 e 21 del Codice.

2 Art. 22, co. 8.

7. Le disposizioni contenute in questo articolo si applicano a tutti i tipi di trattamento di cui alla tabella allegata.

Art. 4

Affidamento a terzi di attività o di servizi che implicino il trattamento di dati personali.

1. Nel caso in cui siano affidati a terzi attività o servizi connessi all'attività istituzionale della Provincia che implicino il trattamento di dati personali, le convenzioni, i contratti o gli altri atti che regolano i rapporti con tali soggetti devono contenere specifiche norme che obblighino all'osservanza delle prescrizioni contenute nel *Codice* e nel presente Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai collaboratori esterni ed ai consulenti.

Art. 5

Misure di sicurezza.

1. I Responsabili del trattamento, anche con l'ausilio della struttura addetta ai sistemi informativi provinciali adottano, nell'ambito delle articolazioni organizzative cui sono preposti, in relazione allo sviluppo tecnologico ed all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, disposizioni organizzative ed idonee e preventive misure di sicurezza, conformandosi al dettato del *Codice*³, del *Disciplinare Tecnico* ad esso allegato e del *Documento Programmatico sulla Sicurezza* od analogo documento.

Art. 6

Individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice, la tabella che forma parte integrante del presente regolamento, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).

2. La tabella allegata di cui al comma precedente indica, per ciascun trattamento:

- denominazione del trattamento;
- tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati;
- tipi di operazioni eseguibili.

Art. 7

Pertinenza, completezza, indispensabilità dei dati trattati

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

3. I dati trattati in violazione delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento sono inutilizzabili.

Art. 8

Disposizioni finali.

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare, al *Codice*.

³ Artt. 31, 33, 34, 35 e 36.

TABELLA

(i riferimenti normativi dei singoli trattamenti discendono direttamente dalle norme che disciplinano le funzioni istituzionali della Provincia)

1	<p>Denominazione del trattamento Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato presso la Provincia</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: stato di salute - convinzioni sindacali - dati di carattere giudiziario</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione anche con modalità informatizzate</p>
2	<p>Denominazione del trattamento Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato presso la Provincia - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: stato di salute</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione anche con modalità informatizzate</p>
3	<p>Denominazione del trattamento Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: dati di carattere giudiziario - convinzioni politiche</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione anche con modalità informatizzate</p>
4	<p>Denominazione del trattamento Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: stato di salute - dati di carattere giudiziario</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione (anche presso terzi) anche con modalità informatizzate</p>
5	<p>Denominazione del trattamento Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: dati di carattere giudiziario</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione (anche presso terzi) anche con modalità informatizzate</p>
6	<p>Denominazione del trattamento Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli o famiglie in campo sociale e scolastico</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: stato di salute – dati di carattere giudiziario</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione anche con modalità informatizzate</p>
7	<p>Denominazione del trattamento</p>

	<p>Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e dagli uffici preposti</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: stato di salute - dati di carattere giudiziario</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione anche con modalità informatizzate</p>
8	<p>Denominazione del trattamento Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi, nonché alla gestione dei procedimenti di gara</p> <p>Tipi di dati sensibili/giudiziari trattati: stato di salute – dati di carattere giudiziario</p> <p>Tipi di operazioni eseguibili: Raccolta ed elaborazione anche con modalità informatizzate</p>